

REGOLAMENTO (CEE) N. 2082/90 DELLA COMMISSIONE

del 20 luglio 1990

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1990/1991, il prezzo minimo da pagare ai produttori di fichi secchi non trasformati e l'importo dell'aiuto alla produzione per i fichi secchi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1202/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4 e l'articolo 5, paragrafo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1206/90 del Consiglio⁽³⁾ fissa le regole generali del regime di aiuto alla produzione nel settore degli ortofrutticoli trasformati;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 426/86, il prezzo minimo da pagare al produttore è stabilito sulla base del prezzo minimo in vigore per la campagna precedente, dell'evoluzione dei prezzi di base nel settore degli ortofrutticoli, nonché della necessità di garantire il normale smaltimento del prodotto fresco verso le sue varie destinazioni compreso l'approvvigionamento dell'industria di trasformazione;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 426/86, il prezzo minimo da pagare ai produttori di fichi secchi non trasformati è maggiorato ogni mese, per un determinato periodo della campagna di commercializzazione, di un importo corrispondente ai costi di magazzinaggio; che, in sede di fissazione di tale importo, occorre tener conto delle spese tecniche di magazzinaggio e delle spese per interessi;

considerando che il prezzo minimo da pagare ai produttori in Spagna e in Portogallo e l'aiuto alla produzione per i prodotti ottenuti devono essere determinati in conformità degli articoli 118 e 304 dell'atto di adesione; che il periodo rappresentativo per la determinazione del prezzo minimo è stabilito dal regolamento (CEE) n. 461/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, recante disposizioni relative al regime di aiuti alla produzione nel settore degli ortofrutticoli trasformati; a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo⁽⁴⁾; che, in conseguenza dell'applicazione delle suddette disposizioni, il prezzo minimo e l'aiuto da fissare per la Spagna e per il Portogallo sono uguali a quelli da fissare per gli altri Stati membri;

considerando che l'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 426/86 stabilisce i criteri per la fissazione dell'importo dell'aiuto alla produzione; che occorre in particolare fare riferimento all'aiuto fissato per la campagna precedente, modificato per tener conto delle variazioni del prezzo minimo da pagare ai produttori e delle differenze tra il costo della materia prima nella Comunità e nei principali paesi terzi concorrenti;

considerando che il regolamento (CEE) n. 784/90 della Commissione, del 29 marzo 1990, che fissa il coefficiente riduttore dei prezzi agricoli della campagna di commercializzazione 1990/1991 a seguito del riallineamento monetario del 5 gennaio 1990 e che modifica i prezzi e gli importi fissati in ecu per detta campagna⁽⁵⁾, ha stabilito l'elenco dei prezzi e degli importi cui si applica il coefficiente 1,001712 nell'ambito del regime di smantellamento automatico dei divari monetari negativi; che i prezzi e gli importi fissati in ecu dalla Commissione per la campagna di commercializzazione 1990/1991 devono essere calcolati sulla base della conseguente riduzione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1990/1991:

- il prezzo minimo di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 425/86 da pagare ai produttori di fichi secchi non trasformati di categoria C, e
- l'aiuto alla produzione di cui all'articolo 5 dello stesso regolamento applicabile ai fichi secchi di categoria C, sono quelli stabiliti in allegato.

Articolo 2

L'importo da aggiungere al prezzo minimo dei fichi secchi non trasformati il primo giorno di ogni mese da settembre a giugno è fissato a 0,832 ecu per 100 kg netti di prodotto di categoria C.

Per le altre categorie, l'importo è moltiplicato per il coefficiente applicabile al prezzo minimo che figura nell'alie-

⁽¹⁾ GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 66.

⁽³⁾ GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 74.

⁽⁴⁾ GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 15.

⁽⁵⁾ GU n. L 83 del 30. 3. 1990, pag. 102.